

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 febbraio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (23G00021) . . . . . Pag. 1**

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 18 gennaio 2023.

**Modifica dei decreti 6 agosto 2021 e 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino. (23A01156) . . . . . Pag. 28**

DECRETO 15 febbraio 2023.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la promozione dei vini DOC Grance Senesi a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC «Grance Senesi». (23A01148) . . . . . Pag. 33**

DECRETO 17 febbraio 2023.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 4 luglio al 7 luglio 2022. (23A01147) . . . . . Pag. 34**

**Ministero dell'economia  
e delle finanze**

DECRETO 28 dicembre 2022.

**Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Forlì-Cesena, a seguito del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. (23A00978) . . . . . Pag. 35**



DECRETO 28 dicembre 2022.

**Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Ferrara, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014.** (23A00979) ..... Pag. 37

DECRETO 28 dicembre 2022.

**Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Salsomaggiore Terme della Provincia di Parma, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di un bene immobile statale nell'anno 2014.** (23A01066) .... Pag. 39

DECRETO 16 gennaio 2023.

**Accertamento della seconda rata del PNRR.** (23A01208)..... Pag. 40

DECRETO 13 febbraio 2023.

**Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2023, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).** (23A01065)..... Pag. 42

DECRETO 21 febbraio 2023.

**Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, prima e seconda tranche.** (23A01217).... Pag. 44

DECRETO 21 febbraio 2023.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» ("BTP€i"), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, quattordicesima e quindicesima tranche.** (23A01218)..... Pag. 45

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 febbraio 2023.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.** (Ordinanza n. 968). (23A01206) ..... Pag. 47

ORDINANZA 20 febbraio 2023.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.** (Ordinanza n. 967). (23A01207)..... Pag. 49

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 15 febbraio 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ayvakyat», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 99/2023). (23A01096)..... Pag. 50

DETERMINA 15 febbraio 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rybrewant», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 100/2023). (23A01097)..... Pag. 52

DETERMINA 15 febbraio 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Blumeg», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 107/2023). (23A01098)..... Pag. 54

### Corte dei conti

DECRETO 23 febbraio 2023.

**Integrazione delle regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.** (23A01265)..... Pag. 56

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».** (23A01269)..... Pag. 57



Considerato che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 1, comma 380, ha sostituito l'art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, prevedendo che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»;

Ritenuto che la suddetta disciplina incida sulle regole tecniche relative alla attestazione di conformità, al titolo esecutivo digitale e alla correzione dell'errore materiale e che, pertanto, sia necessario provvedere a riformulare gli articoli 8, 12 e 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 recanti la relativa disciplina;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 8 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Attestazioni di conformità*). — 1. Si applicano i poteri e le modalità di attestazione di conformità previsti dalle norme sulla giustizia digitale delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove occorra, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione, ai sensi dell'art. 196-undecies, comma 3, secondo periodo delle medesime disposizioni.

2. Nel caso in cui più atti o documenti debbano essere notificati o comunicati unitamente tra loro, il requisito è soddisfatto mediante allegazione al medesimo messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

3. Nel caso in cui vi sia necessità di congiungere tra loro più documenti informatici, gli stessi possono essere inseriti in uno stesso *file* compresso firmato digitalmente.».

Art. 2.

1. L'art. 12 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Titolo esecutivo digitale*). — 1. Ai fini della formazione in copia attestata conforme all'originale di cui all'art. 212 CGC, si applicano i poteri nonché le modalità di attestazione di cui all'art. 8.

2. Il rilascio d'ufficio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate da parte della Segreteria della sezione giurisdizionale, ai sensi dell'art. 212, comma 2 CGC, anche agli effetti delle attività di competenza del pubblico ministero di cui all'art. 213 del medesimo codice, avviene mediante inserimento della copia stessa nel fascicolo digitale di cui all'art. 4 del presente decreto. A tal fine, il documento informatico formato ai sensi del Capo II del CAD è sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria della sezione o funzionario delegato. La firma digitale del dirigente o funzionario delegato tiene luogo, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del CAD, dei timbri o sigilli di legge.».

Art. 3.

1. L'art. 13 del decreto presidenziale del 24 maggio 2022, n. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Correzione di errore materiale*). — 1. L'annotazione di cui all'art. 113 CGC è effettuata mediante la formazione di un documento informatico contenente la copia dell'atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione.

2. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal dirigente della Segreteria o dal funzionario delegato, è inserito nel fascicolo processuale digitale ed è inviato al sistema di conservazione a norma.

3. Nel caso in cui l'atto oggetto di correzione o il provvedimento di correzione siano in formato analogico, il documento informatico di cui al presente articolo è ottenuto mediante estrazione di copia informatica conforme all'originale analogico dei provvedimenti stessi.».

Art. 4.

1. Il presente decreto ha efficacia dal 28 febbraio 2023 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

*Il Presidente:* CARLINO

23A01265

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».**

AVVERTENZA:


Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'articolo 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 2023 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.



effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.

11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma 11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell'avvio del corso di formazione.

11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

#### Art. 6.

##### Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»;

b) le parole: «alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine».

2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «2021-2022 e 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024».

4. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025».


4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato».

6. I termini di cui all'articolo 19-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023..



7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021 è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissata dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 163 del 2021.

8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026».

8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del quattordicesimo anno».

8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

#### Art. 7.

##### Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 1, comma 592, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023, al fine» sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-ter, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023» e le parole: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro»;


b) al comma 5-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023» e la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».



7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione – Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente.

7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», dopo le parole: «che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical» sono inserite le seguenti: «nonché le proiezioni cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite dalle seguenti: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «dal vivo» sono aggiunte le seguenti: «e proiezioni cinematografiche».

7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19 gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Com-

missioni di cui al primo periodo permangono comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» e le parole: «29 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2024».

#### Art. 8.

##### Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;

b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».



### Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Rettoria del Purgatorio, in Cerignola

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Chiesa Rettoria del Purgatorio, con sede in Cerignola (FG).

23A01114

### Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa «Istituto Padre Monti», in Saronno

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 gennaio 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa religiosa «Istituto Padre Monti», con sede in Saronno (VA).

23A01115

## PRESIDENZA

### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

### Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024.

Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024 è pubblicato sui siti web istituzionali del Dipartimento per la trasformazione digitale ([www.innovazione.gov.it](http://www.innovazione.gov.it)) e dell'Agenzia per l'Italia digitale ([www.agid.gov.it](http://www.agid.gov.it)).

23A01145

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Scioglimento della «Sandrose società cooperativa sociale», in Dro e nomina del commissario liquidatore

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Delibera:

1. di disporre, (Omissis), lo scioglimento per atto dell'autorità della «Sandrose società cooperativa sociale» con sede a Dro (TN), via Zandonai 6, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche;

2. di nominare il dott. Robert Schuster (codice fiscale SCHRRT67B01Z112Y) con studio in Trento, via Cesare Abba n. 8, in qualità di commissario liquidatore, essendovi rapporti patrimoniali da definire;

3. di dare atto che il compenso e le spese del commissario liquidatore si intendono a totale carico della procedura e saranno determinate in appli-

cazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 recante «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile»;

4. di dare atto che, in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la Procedura saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche;

6. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

23A01158

### Liquidazione coatta amministrativa della «Gestione eventi società cooperativa in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Delibera:

1. di disporre, (Omissis), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della «Gestione eventi società cooperativa in liquidazione», con sede in Trento, via la Clarina 40;

2. di nominare, in qualità di commissario liquidatore, la dott.ssa Lucia Corradini (codice fiscale CRRLCU64P58L378A), con studio in Mezzolombardo (TN), corso Mazzini n. 3;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e le spese sostenute dal commissario liquidatore, determinati in applicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2016, si intendono a totale carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17, comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche.

23A01159

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-049) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 2 2 7 \*

€ 1,00

